

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

REGOLAMENTO DELLE MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI

(Approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 23 luglio 2013, n. 49)

TESTO VIGENTE

(Aggiornato al 24 novembre 2016)

Il testo qui riportato, coordinato con le modifiche successivamente apportate, non ha valore legale ed è stato redatto al solo fine di facilitarne la lettura.

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le missioni dei consiglieri regionali, in attuazione dell'articolo 5, comma 4 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione).

Art. 2
(Missioni autorizzate)

1. L'Ufficio di presidenza autorizza le missioni dei consiglieri, nei limiti dei fondi allo scopo annualmente stanziati e comunque nel rispetto dei tetti imposti dalla normativa vigente in materia.

2. I consiglieri possono essere autorizzati a recarsi in missione sia nel territorio nazionale che all'estero quando l'oggetto delle stesse è connesso in modo diretto all'esercizio delle proprie funzioni, ossia quando sussiste un nesso diretto ed immediato tra la missione e gli interessi pubblici oggetto del mandato elettivo.

3. Non sono comunque concesse autorizzazioni per le missioni concernenti incontri o manifestazioni di carattere partitico. Le missioni possono riguardare:

- a) incontri con rappresentanze di organi o apparati dello Stato, di altri Stati o enti territoriali interni ad essi, di istituzioni dell'ordinamento europeo o internazionale, di altre Regioni, di enti locali, di autorità, istituzioni o enti di carattere pubblico o privato;
- b) manifestazioni e cerimonie in cui debba essere rappresentato il Consiglio regionale;
- c) convegni, seminari ed altre iniziative, anche a carattere tecnico-scientifico, di rilevante e significativa utilità per lo svolgimento del proprio mandato;
- d) fiere ed altre manifestazioni indette dalla Regione nei vari settori di competenza o a cui la Regione sia chiamata o abbia interesse a partecipare;
- e) altre iniziative di rilievo che presentino i requisiti di cui al comma 2.

4. Il Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, è autorizzato, previa comunicazione all'Ufficio di presidenza, a recarsi in missione per ragioni connesse al suo mandato, alle attività di rappresentanza istituzionale di cui all'articolo 21, comma 1 dello Statuto e alle attività previste al comma 3.

Art. 3

(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione)

1. La richiesta per l'autorizzazione della missione, da presentare all'Ufficio di presidenza utilizzando il modello predisposto dalla competente struttura, è sottoscritta dal consigliere che intende recarsi in missione.

2. Il modello di cui al comma 1 deve contenere:
 - a) il nominativo del consigliere che intende recarsi in missione;
 - b) l'evento per il quale si richiede la missione ed eventualmente il relativo programma;
 - c) il luogo della missione;
 - d) la data e l'ora d'inizio della missione e la durata della stessa;
 - e) i mezzi di trasporto che il consigliere intende utilizzare;
 - f) le motivazioni istituzionali della missione in riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3.

3. La richiesta per l'autorizzazione di cui al comma 1 deve pervenire all'Ufficio di presidenza, di norma, dieci giorni prima della data prevista per l'inizio della missione, per le missioni da effettuare in territorio nazionale e, di norma, venti giorni prima per quelle da effettuare all'estero, salvi i casi di comprovata urgenza ed obiettiva impossibilità a provvedere nel rispetto dei termini suddetti.

4. In caso di annullamento dell'iniziativa programmata per sopravvenute modifiche al programma della missione, o in caso di rinuncia alla missione per seri ed oggettivi impedimenti personali, il consigliere è tenuto a dare tempestiva e motivata comunicazione all'Ufficio di presidenza.

5. L'Ufficio di presidenza, per motivate esigenze connesse alla finalità della missione, può, in via del tutto eccezionale, autorizzare i propri componenti a recarsi in missione accompagnati da non più di un collaboratore assegnato alle strutture di diretta collaborazione di cui al Titolo II del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche.

6. L'autorizzazione di cui al precedente comma 5 può esser concessa anche ai titolari degli organi di controllo e di garanzia, in caso di disabilità o di manifesta non autosufficienza, ed è estesa ad un solo accompagnatore liberamente scelto. Il rimborso delle spese è disciplinato dal successivo articolo 6.¹

¹ Comma inserito dal punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 24 novembre 2016, n. 140.

Art. 4

(Criteri per la formazione delle delegazioni)

1. Nei casi in cui un evento sia di particolare importanza istituzionale e sia necessario garantire una più ampia rappresentanza del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza, tenuto conto anche delle richieste di autorizzazione avanzate ai sensi dell'articolo 3, può autorizzare più consiglieri a recarsi in missione individuando la composizione della delegazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) le delegazioni sono costituite da un massimo di tre consiglieri; tale limite può essere derogato, previa espressa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, nel caso di missioni nazionali ed internazionali di elevata rilevanza istituzionale;
- b) nella delegazione è adeguatamente rappresentata la minoranza;
- c) di norma, è garantita la rotazione dei consiglieri partecipanti alla missione.

Art. 5
(Relazione)

1. Entro trenta giorni dalla data di conclusione della missione, ciascun consigliere relaziona per iscritto sull'esito della stessa all'Ufficio di presidenza.

2. La mancata presentazione della relazione di cui al comma 1 è ostativa alla partecipazione ad ulteriori missioni.

Art. 6
(Rimborso delle spese)

1. Al consigliere autorizzato allo svolgimento della missione spetta il rimborso:

- a) del biglietto ferroviario;
- b) del biglietto aereo di classe economica;
- c) del biglietto di piroscampo o traghetto;
- d) delle spese relative a taxi e mezzi di trasporto pubblico locale nonché al noleggio di autovetture nella località di svolgimento della missione.

2. Al consigliere autorizzato dall'Ufficio di presidenza a recarsi in missione con la propria autovettura spetta un rimborso, per ogni chilometro percorso, pari a 1/5 del costo di un litro di benzina senza piombo rilevato mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico – Settore Statistiche dell'Energia; al consigliere spetta, altresì, il rimborso dei pedaggi autostradali e delle spese per parcheggio documentati.

3. Al consigliere autorizzato a recarsi in missione spetta, altresì, il rimborso delle spese di vitto e alloggio, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali integrate con il nominativo del medesimo consigliere, entro i seguenti limiti:

- a) pernottamento in albergo di categoria non superiore a 4 stelle;
- b) fino ad un massimo di 100 euro al giorno, per il vitto.

4. Sono rimborsate al consigliere autorizzato alla missione le spese per l'iscrizione o la partecipazione a convegni o seminari.

Art. 7
(Monitoraggio della spesa)

1. Al fine di consentire un monitoraggio costante delle competenze corrisposte ai consiglieri regionali per lo svolgimento delle missioni, la struttura del cerimoniale presenta, con cadenza trimestrale, una relazione all'Ufficio di presidenza nella quale viene indicato l'ammontare totale della spesa sostenuta dall'amministrazione per le missioni dei consiglieri nel periodo di riferimento. La medesima relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.